**COMUNE DI POGGIODOMO**

PROVINCIA DI PERUGIA

**CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO**

**--------------------------------------------------------------------------**

**\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \***

L’anno ……., il giorno .. del mese di ….., nella sede del Comune di Poggiodomo, Piazza dei Martiri di Mucciafora, presso l’Ufficio del Servizio Finanziario e del Personale,

TRA

Il Comune di Poggiodomo - C.F.84006620540, rappresentato dalla Dott. ssa Minni Sonia Responsabile del Servizio Finanziario e Personale dell’Ente, come da decreto sindacale n. 5 del 01/10/2020 del Comune di Monteleone e sulla base della Convenzione stipulata tra il Comune di Monteleone ed il Comune di Poggiodomo siglata in data 27/01/2020, che agisce non in proprio, ma nell’esclusivo interesse di detto Comune,

E

L’Architetto ……, nato a …. il …… e residente a …… n. 3 codice fiscale …..

PREMESSO

CHE nel testo del presente contratto il Comune di Poggiodomo è riportato con la sola espressione “Comune” ed il sig. ………… con la sola espressione “Prestatore di lavoro”;

CHE con Delibera di G.C. n… del ….. è stato approvato di assumere il sig …….. ai sensi dell’articolo 1 comma 557 della Legge 311/2004 per 12 ore

settimanali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 - Premesse**

Le premesse suesposte formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ART. 2 - Oggetto**

Con il presente contratto il Comune assume il Prestatore di lavoro, che accetta, alle condizioni meglio specificate e richiamate.

Il rapporto di lavoro è a tempo determinato, con prestazione lavorativa pari a 12 ore settimanali, a supporto dell’area tecnica dell’Ente;

**ART. 3 - Data di decorrenza e termine**

Il rapporto di lavoro decorre dal …….. sino al …….., prorogabile subordinatamente alle disposizioni vigenti e alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

**ART. 4 - Categoria di inquadramento professionale, trattamento economico e mansioni**

Il Prestatore di lavoro, in applicazione del disposto dell’art. 3 (sistema di classificazione del personale) del C.C.N.L. stipulato il 31/03/1999, come confermato dall’ art. 12 del C.C.N.L. siglato in data 21/05/2018 è inquadrato nella categoria D, trattamento tabellare fissato nella posizione economica D1, con l’attribuzione del profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” e con le mansioni ad esso corrispondenti come alle declaratorie allegate al C.C.N.L. sopra citato con riferimento a tutte le incombenze connesse e correlate al profilo professionale indicato, fatto salvo comunque quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. in materia di attribuzioni di mansioni diverse ma non prevalenti rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta, senza che ciò comporti alcuna variazione al trattamento economico.

Il trattamento economico sarà automaticamente adeguato con riferimento ai contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi nel tempo vigenti.

**ART. 5 - Sede dell’attività lavorativa e Settore di assegnazione**

La sede dell’attività lavorativa è il Comune di Poggiodomo ed il Prestatore di lavoro è assegnato all’Area Tecnica.

**ART. 6 - Regolamentazione del rapporto di lavoro**

Il rapporto di lavoro che si instaura con il presente contratto è regolato, in tutte le sue parti anche se non espressamente qui richiamate o citate, dai C.C.N.L. e dalla normativa nel tempo vigenti. In particolare alla contrattazione collettiva si rimanda in materia di elementi costitutivi della retribuzione e di indicazione del periodo di pagamento, di determinazione, fruizione e durata delle ferie e di assenze per malattia, di orario di lavoro da osservare, di cause di risoluzione del rapporto e di termini del preavviso.

**ART. 7 - Risoluzione del contratto**

In caso di annullamento degli atti relativi alla procedura di reclutamento, il rapporto di lavoro si deve intendere risolto senza obbligo di preavviso.

Analogamente, il rapporto di lavoro deve intendersi risolto in caso di esito negativo degli accertamenti sui requisiti di assunzione.

**ART. 8 - Codice disciplinare e codice di comportamento**

Il Prestatore di lavoro è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obblighi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione; lo stesso riceve notizia, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, che sul sito istituzionale del Comune di Poggiodomo è pubblicato il Codice disciplinare e di comportamento dell’Ente.

**ART. 9 - Tutela dei dati personali**

In esecuzione di quanto dispone il D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di dati personali, nonché del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Il Prestatore di lavoro riceve notizia sulla relativa Informativa sulla privacy e trattamento dei dati personali***.***

**ART. 10 - Disposizioni di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dai Contratti collettivi nazionali vigenti nel tempo, trovano applicazione le norme generali sul pubblico impiego.

Il presente contratto, redatto in carta semplice in relazione al disposto dell’art. 25 della tabella b) allegata al D.P.R. 642/1972, consta di n. 4 (quattro) fogli comprese le firme.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

Poggiodomo, …….

**Il Responsabile dell’Ufficio Personale**

……….

**Il Prestatore di lavoro**

……….